



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 52 del 11/12/2025

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: **Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d. lgs. 152/06 per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di plastica raccolti nel Comune di Porto Torres.**

IL SINDACO

Premesso che l'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche (Assorimap), che rappresenta il 90% delle aziende riciclatrici di rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata nazionale, ha comunicato ufficialmente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la fermata degli impianti di riciclo della plastica a causa del mancato ritiro del materiale selezionato da parte del consorzio COREPLA e la conseguente saturazione degli spazi di stoccaggio autorizzati.

Viste le comunicazioni prot. 51716 del 20/11/2025 e prot. 54129 del 05/12/2025, con le quali la Ditta Sangalli, soggetto gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Porto Torres, ha manifestato l'impossibilità di garantire il servizio di raccolta della frazione *plastica e lattine*, dalle utenze del territorio comunale, per i problemi sopra esposti di saturazione degli impianti di recupero di tali rifiuti.

Rilevato che vari Comuni della Sardegna e della Sicilia hanno nei giorni scorsi comunicato ai propri cittadini la sospensione della raccolta della plastica, invitando le utenze a non esporre il rifiuto e a mantenerlo presso la propria abitazione.

Considerato che presso il comune di Porto Torres:

- la produzione di rifiuti di plastica (EER 150106 e 150102) è attualmente pari a circa 22 tonnellate per settimana;
- la raccolta di tale rifiuti avviene mediante il sistema porta a porta con esposizione delle buste in corrispondenza dei civici delle residenze e che le caratteristiche dimensionali di buona parte degli appartamenti non consente oggettivamente il mantenimento del rifiuto, particolarmente voluminoso, all'interno delle abitazioni per tutta la durata dell'emergenza;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- la Sangalli ha comunicato di non poter più conferire in impianto i rifiuti di plastica e ha chiesto al Comune di avvertire i cittadini dell'inevitabile sospensione del servizio di raccolta porta a porta di tale frazione.

Ritenuto necessario individuare nell'immediatezza una soluzione che consenta la raccolta del rifiuto, garantendo nel contempo la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, che all'art. 191 recita: *“qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”*.

Dato atto che è compito della Pubblica Amministrazione garantire l'erogazione di servizi pubblici efficienti e rispondenti a un criterio di economicità oltretutto di efficacia ed efficienza conseguendo gli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di risorse.

Ravvisata la necessità di tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente al mancato ritiro del rifiuto, esposto dalle utenze lungo le strade del Comune e passibile, per sua natura, di essere disperso dal vento.

Ritenuto quindi, nelle more della risoluzione dell'Emergenza Nazionale Plastica sopra richiamata, autorizzare il deposito temporaneo dei rifiuti, in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06 art. 185 bis.

Vista la nota del Consorzio Industriale di Sassari (CIPS), prot. 4913 del 11/12/2025, con la quale manifesta la disponibilità a concedere, al Comune di Porto Torres, l'area ubicata in via Pigafetta in comodato d'uso gratuito, al fine di adibirla a sito di stoccaggio temporaneo dei rifiuti aventi codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti) e EER 150102 (imballaggi in plastica non pericolosi), sino alla riapertura degli impianti di recupero.

Valutato il sito succitato come idoneo allo stoccaggio dei rifiuti di plastica, essendo provvisto di pavimentazione, recintato e chiuso da un cancello e che per tali ragioni si possano ragionevolmente escludere impatti negativi sulle matrici ambientali, derivanti dal deposito temporaneo dei rifiuti succitati.

Ritenuto quindi necessario consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ed in particolare al deposito temporaneo, presso l'area individuata in via Pigafetta a Porto Torres, dei rifiuti di cui ai codici EER 150106 (imballaggi in materiali misti) e EER 150102 (imballaggi in plastica non pericolosi), in deroga alle condizioni di cui al D. Lgs. 152/06 art. 185 bis (deposito temporaneo prima della raccolta).

Dato atto che, una volta comunicata la riapertura degli impianti di recupero della plastica, si provvederà a revocare la presente ordinanza e ordinare il ripristino delle aree utilizzate quale deposito temporaneo restituendole agli usi originari.

Visti:

- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Per le ragioni di cui in premessa, di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ed in particolare al deposito temporaneo, presso l'area individuata in via Pigafetta a Porto Torres, dei rifiuti di cui ai codici EER 150106 (imballaggi in materiali misti) e EER 150102 (imballaggi in plastica non pericolosi), in deroga alle condizioni di cui al D. Lgs. 152/06 art. 185 bis (deposito temporaneo prima della raccolta).

DISPONE

il ripristino delle aree utilizzate quale deposito temporaneo restituendole agli usi originari una volta comunicata la riapertura degli impianti di recupero della plastica.

INFORMA

1. che la presente Ordinanza ha effetto a partire dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Porto Torres e ha efficacia per un periodo di 6 mesi;
2. che ai sensi dell'art. 191 c. 4 del D. Lgs. 152/06, la presente Ordinanza può essere reiterata per un periodo non superiore a 18 mesi;
3. che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. John Frank Fois, in qualità di Dirigente ad Interim dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
4. che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS);
5. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero in alternativa, ricorso al capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

DISPONE INFINE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
- Ministro della Salute;
- Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
- Prefettura di Sassari;
- Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Ambiente;
- Città Metropolitana di Sassari;
- ASL1 Sassari - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- ARPAS;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Sassari;
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Commissariato Polizia di Stato;
- Comando di Polizia Locale;
- Compagnia Barracellare di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO